



# **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE**

*(art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016, come  
modificato dall'art. 76 del D.Lgs. n. 56 del 19 Aprile 2017)*

Approvato con deliberazione n. 127/G.C. del 26.07.2018  
modificato con deliberazione n. 143/G.C. del 6.9.2018 e  
con deliberazione n. 41/G.C. del 4.3.2021



## **CAPO I**

### **Principi generali**

- Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione - normativa di riferimento - finalità
- Art. 2 – Destinatari
- Art. 3 – Atto di costituzione del gruppo di lavoro
- Art. 4 – Costituzione e misura del Fondo

## **CAPO II**

### **Fondo per Lavori**

- Art. 5 – Presupposti per l'attribuzione dell'incentivo
- Art. 6 – Disciplina delle varianti
- Art. 7 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

## **CAPO III**

### **Fondo per acquisizione di servizi e forniture**

- Art. 8 – Presupposti per l'attribuzione dell'incentivo
- Art. 9 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

## **CAPO IV**

### **Norme Comuni**

- Art. 10 – Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per lavori, servizi e forniture
- Art. 11 – Disciplina delle attività svolte in forma “mista”
- Art. 12 – Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incremento dei costi o dei tempi di esecuzione
- Art. 13 – Calcolo del Fondo
- Art. 14 – Calcolo del Fondo per l'innovazione
- Art. 15 – Calcolo del Fondo per funzioni tecniche (FT) e ripartizione tra i singoli interventi (FTsingolo)
- Art. 16 – Liquidazione del Fondo per funzioni tecniche
- Art. 17 – Condizioni di esclusione dalla ripartizione del fondo

## **CAPO V**

### **Disposizioni transitorie e finali**

- Art. 18 – Campo di applicazione e disciplina transitoria
- Art. 19 – Entrata in vigore



## CAPO I Principi generali

### Art. 1

#### Oggetto e ambito di applicazione - normativa di riferimento – finalità

**Il presente Regolamento ha per oggetto il riconoscimento dell'incentivo nei casi di svolgimento delle funzioni tecniche relative a lavori, servizi e forniture in attuazione dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. alle cui disposizioni si fa espresso rinvio.**

1. **L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.**
2. L'espletamento delle funzioni tecniche di cui al presente Regolamento non devono in alcun modo arrecare pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti d'istituto.
3. Il presupposto per il riconoscimento **dell'incentivo è che esso può essere riconosciuto** solo per contratti di lavori, servizi o forniture, **affidati** previo espletamento di una procedura comparativa.
4. **Qualora il Comune di Nerviano si avvalsesse di una Centrale Unica di Committenza, può destinare la percentuale indicata nella convenzione tra Enti, e comunque non superiore a quanto previsto dalle leggi in vigore come limite massimo al 25%.**
5. **La disposizione di cui al presente articolo si applica agli appalti relativi a servizi o forniture di importo superiore a € 500.000,00 ovvero di particolare complessità come indicato dall'ANAC nella Linea Guida n. 3/2016, nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.**

### Art. 2 destinatari

1. Sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:
  - **Responsabile Unico del Procedimento;**
  - Soggetti incaricati della **programmazione della spesa** per lavori, servizi e forniture;
  - Soggetti che effettuano la **verifica preventiva di progettazione** di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii;
  - Soggetti incaricati della **predisposizione degli atti di gara**, e di controllo delle procedure di gara a termine degli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;
  - Soggetti incaricati della **Direzione dei lavori;**
  - Soggetti incaricati della **Direzione dell'esecuzione;**
  - Soggetti incaricati del **collaudo tecnico amministrativo;**
  - Soggetti incaricati della **verifica di conformità;**
  - i **Collaboratori** dei suddetti soggetti;
  - Tutti i soggetti, oltre i collaboratori degli stessi, incaricati per l'effettuazione delle prestazioni di cui all' art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

### Art. 3

#### Atto di costituzione del gruppo di lavoro

1. Il Responsabile del Servizio competente provvede con apposito atto alla costituzione del gruppo di lavoro, previo assenso del Segretario Generale, individuando la struttura tecnico-amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando per ciascun soggetto coinvolto:
  - la relativa qualifica funzionale (categoria),
  - il ruolo, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori e le relative prestazioni da



svolgere;

- l'aliquota percentuale spettante;
- i termini entro i quali devono essere eseguite le singole prestazioni;

**L'atto di costituzione del gruppo di lavoro deve essere richiamato nella determinazione di indizione della procedura di gara per l'affidamento di lavori, servizi, forniture.**

2. Possono essere destinatari dell'incentivo per funzioni tecniche anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al precedente comma 1.
3. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
4. L'atto di costituzione del gruppo di lavoro deve contenere la seguente indicazione: *“Stabilito che, qualora nel corso dello svolgimento dell'opera/servizio/fornitura, siano variati i ruoli da ricoprire o le prestazioni da svolgere dei dipendenti individuati, ovvero, per sopravvenuti impedimenti e/o esigenze, gli stessi abbiano partecipato apportando il proprio contributo con un'aliquota percentuale differente rispetto al preventivato, sarà adottato un nuovo atto che evidenzia le esigenze sopravvenute”*.
5. L'eventuale atto di modifica della costituzione del gruppo di lavoro dà atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame, contenere le indicazioni di cui al comma 1, fermo restando l'assenso del Segretario Generale.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il Responsabile del Servizio che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.
8. La suddivisione dell'incentivo interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
9. Il compenso per incentivi oggetto del presente Regolamento non può superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo; l'eventuale parte non liquidabile andrà all'anno successivo.

#### **Art. 4**

##### **Costituzione e misura del Fondo**

1. Il Fondo di cui al presente Regolamento fa capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli appalti di lavori servizi e forniture;
2. In ogni singolo quadro economico deve essere previsto lo stanziamento per la costituzione del Fondo nella misura indicata dell'importo dei lavori, servizi e forniture posto a base di gara, I.V.A. esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione;
3. Lo stanziamento del Fondo di cui al precedente comma 2 è comprensivo anche degli oneri previdenziali e assistenziali, nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione;
4. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:
  - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
  - b) i lavori di amministrazione diretta;
  - c) i lavori attuati con procedure di somma urgenza;
  - d) gli affidamenti diretti **senza previa consultazione di due o più operatori economici**;
  - e) i lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro;
  - f) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro
  - g) i contratti esclusi dall'applicazione di cui all'art. 17 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
  - h) **le concessioni di servizi.**



Il Fondo è modulato come segue:

i) *Per Lavori: MODIFICATI I VALORI*

<i>Importo posto a base di gara</i>	<i>Quota da destinare al fondo</i>
<i>da 40.000 euro a 750.000,00 euro</i>	<i>2%</i>
<i>da 750.001,00 euro a 1.500.000,00 euro</i>	<i>1,80%</i>
<i>oltre 1.501.000,00 euro</i>	<i>1,60%</i>

j) *Per Servizi e Forniture: UNITE LE SOGLIE 1 E 2*

<i>Importo posto a base di gara</i>	<i>Quota da destinare al fondo</i>
<i>da 20.000,00 euro a 100.000,00 euro</i>	<i>2%</i>
<i>da 100.001,00 euro alla soglia di rilevanza alla soglia di rilevanza comunitaria prevista per l'aggiudicazione degli appalti e delle concessioni</i>	<i>1,80%</i>
<i>oltre la soglia di rilevanza comunitaria prevista per l'aggiudicazione degli appalti e delle concessioni</i>	<i>1,60%</i>

Le percentuali sopra indicate si applicano per scaglioni

5. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente Regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. come “lotto funzionale” (art. 3, lett. qq), ovvero “lotto prestazionale” (art. 3, lett. ggggg).

## **CAPO II**

### **Fondo per Lavori**

#### **Art. 5**

##### **Presupposti per l'attribuzione dell'incentivo**

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma annuale dei lavori pubblici relativamente alle opere per le quali tale inserimento sia obbligatorio in base alla normativa vigente in materia.
2. Per lavori non compresi al precedente **comma 1** è richiesto il provvedimento di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica.

#### **Art. 6**

##### **Disciplina delle varianti**

1. Le varianti conformi all'art. 106, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base **di gara**. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base **di gara**. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento che autorizza la variante.
2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

#### **Art. 7**

##### **Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro**

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità



connesse alle specifiche prestazioni da svolgere:

	<b>Prestazione</b>	<b>Soggetto incaricato</b>	<b>% tot.</b>	<b>%</b>	<b>%</b>
1	Responsabile Unico del Procedimento	Titolare incarico	25%	Min 15,00	Max 20,00
		Collaboratori		Max 10,00	Min 5,00
2	Programmazione della spesa	Titolare incarico	5%	Min 2,00	Max 3,00
		Collaboratori		Max 3,00	Min 2,00
3	Verifica preventiva progettazione e predisposizione/controllo procedure bando	Titolare incarico	10 %	Min 7,00	Max 3,00
		Collaboratori		Max 3,00	Min 7,00
4	Verifica preventiva atti gara e controllo relative procedure	Titolare incarico	5%	Min 2,00	Max 3,00
		Collaboratori		Max 3,00	Min 2,00
5	Direzione Lavori	Titolare incarico	35%	Min 22,00	Max 30,00
		Collaboratori		Max 13,00	Min 5,00
6	Coordinatore per l'esecuzione	Titolare Incarico	15%	Min 12,00	Max 15,00
		Collaboratori		Max 3,00	Min 0,00
7	Collaudo Tecnico-amministrativo	Titolare incarico	5%	Min 4,00	Max 5,00
		Collaboratori		Max 1,00	Min 0,00
<b>TOTALE PERCENTUALE</b>			<b>100%</b>		

2. La ripartizione del Fondo è operata, dal Responsabile del Servizio, competente tra i singoli dipendenti che hanno effettivamente svolto le prestazioni, con esclusione, ai sensi dell'art. 113, comma 3, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. del personale con qualifica dirigenziale, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte.
3. Per i lavori, il personale incaricato delle funzioni tecniche, in qualità di direttore dei lavori ed in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, assume la responsabilità professionale della direzione lavori firmando i relativi documenti ed elaborati così come il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione.
4. I collaboratori tecnici-amministrativi redigono (su disposizione del Responsabile Unico del Procedimento o del titolare dell'incarico) elaborati facenti parte della programmazione della spesa, della verifica preventiva e della predisposizione e controllo delle procedure del bando nonché della verifica preventiva degli atti di gara e del controllo delle procedure che, firmandoli ove occorre ne assumono la responsabilità, dei contenuti tecnici, dei contenuti giuridici nell'ambito delle proprie competenze professionali, ovvero i collaboratori tecnici-amministrativi che, pur non firmando alcun documento, partecipano direttamente mediante contributo intellettuale alla realizzazione dell'opera.

### **CAPO III**

#### **Fondo per acquisizione di servizi e forniture**



### Art. 8

#### Presupposti per l'attribuzione dell'incentivo

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma biennale di forniture e servizi per le quali tale inserimento sia obbligatorio in base alla normativa vigente in materia.
2. Per servizi e forniture non compresi al precedente punto 1 è richiesto il provvedimento di approvazione del progetto di servizi e/o forniture.

### Art. 9

#### Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere:

	<b>Prestazione</b>	<b>Soggetto incaricato</b>	<b>% tot.</b>	<b>%</b>	<b>%</b>
1	Responsabile Unico del Procedimento	Titolare incarico	35%	Min 22,00	Max 28,00
		Collaboratori		Max 13,00	Min 7,00
2	Programmazione della spesa	Titolare incarico	10%	Min 7,00	Max 3,00
		Collaboratori		Max 3,00	Min 7,00
3	Predisposizione e controllo delle procedure di bando	Titolare incarico	10 %	Min 7,00	Max 3,00
		Collaboratori		Max 3,00	Min 7,00
4	Direzione dell'esecuzione e verifica di conformità	Titolare incarico	45%	Min 32,00	Max 38,00
		Collaboratori		Max 13,00	Min 7,00
<b>TOTALE PERCENTUALE</b>			<b>100%</b>		

2. La ripartizione del Fondo è operata dal Responsabile del Servizio competente tra i singoli dipendenti che hanno effettivamente svolto le prestazioni con esclusione, ai sensi dell'art. 113, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. del personale con qualifica dirigenziale, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte.
3. Per i servizi e forniture, il personale incaricato delle funzioni tecniche, in qualità di direttore dell'esecuzione del contratto, assume la responsabilità professionale della direzione dell'esecuzione firmando i relativi documenti ed elaborati così come il personale incaricato delle operazioni di verifica di conformità;
4. I collaboratori tecnici-amministrativi redigono (su disposizione del Responsabile Unico del Procedimento o del titolare dell'incarico) elaborati di tipo descrittivo facenti parte della programmazione della spesa, della predisposizione e controllo delle procedure del bando che, firmandoli ove occorre, ne assumono la responsabilità, dei contenuti tecnici, dei contenuti giuridici nell'ambito delle proprie competenze professionali ovvero i collaboratori tecnici-amministrativi che, pur non firmando alcun documento, partecipano direttamente mediante contributo intellettuale alla realizzazione dell'opera.

#### Art. 10

##### Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per lavori, servizi e forniture

1. Ai sensi di quanto previsto e dal comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. viene costituito un fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche relative a lavori, servizi e forniture, costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei lavori, servizi e forniture posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione).

#### Art. 11

##### Disciplina delle attività svolte in forma "mista"

1. In caso di attività svolte da personale interno ed esterno all'Amministrazione, la percentuale del compenso per i dipendenti interni è calcolata **con esclusione delle prestazioni affidate a soggetti esterni**.

#### Art. 12

##### Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incremento dei costi o dei tempi di esecuzione

1. I termini relativi alle funzioni tecniche di direzione lavori, in caso di lavori, ovvero di direzione dell'esecuzione, in caso di servizi e forniture, coincidono con i tempi contrattualmente previsti per l'espletamento dell'attività.
2. I termini per il collaudo tecnico-amministrativo ovvero della certificazione di regolare esecuzione o per la verifica di conformità coincidono con quelli previsti dalla legge e dalle specifiche discipline dei contratti d'appalto.
3. Il Responsabile Unico del Procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e del personale incaricato delle funzioni tecniche interessate all'esecuzione delle prestazioni.
4. Qualora dovessero verificarsi incrementi dei tempi e dei costi non conformi alle norme del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. relativi all'esecuzione delle singole prestazioni sarà applicata la riduzione dell'incentivo corrispondente come di seguito riportato:

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 10% del tempo contrattuale	Nessuna riduzione
	Dal 11% al 20% del tempo contrattuale	5%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	15%
	Oltre il 41% del tempo contrattuale	25%
Costi di realizzazione	Entro il 10% dell'importo contrattuale	Nessuna riduzione
	Dal 11% al 20% dell'importo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	20%
	Oltre il 41% dell'importo contrattuale	30%



### **Art.13**

#### **Calcolo del Fondo**

1. Nel mese di gennaio viene effettuata la sommatoria dei singoli stanziamenti eseguiti nell'anno precedente e quindi viene determinato l'importo complessivo del Fondo da ripartire per l'anno precedente (F anno x). Viene altresì eseguita la sommatoria di tutti i contratti che sono ammessi alla ripartizione del Fondo per Funzioni Tecniche ( $\Sigma C$  anno x); l'importo di ciascun contratto è determinato dall'importo posto a base di gara, oneri della sicurezza compresi.
2. Sono ammessi all'incentivazione i contratti di lavori di importo superiore a 40.000,00 euro e i contratti di forniture/servizi di importo superiore a 20.000 euro.
3. Per i contratti di lavori vale l'anno di approvazione del progetto esecutivo (o posto a base di gara), per i contratti di servizi e forniture vale l'anno di affidamento del contratto.

### **Art. 14**

#### **Calcolo del Fondo per l'innovazione**

1. Il **20%** del Fondo (F anno x), ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'Amministrazione di:
  - beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
  - implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
  - attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 Legge 196/97;
  - svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
2. Le risorse derivanti da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata andranno ad aumentare la parte destinata al F anno x.

### **Art. 15**

#### **Calcolo del Fondo per funzioni tecniche (FT) e ripartizione tra i singoli interventi (FT singolo)**

1. L'**80%** del Fondo (F anno x) costituisce il Fondo per Funzioni Tecniche dell'anno x (FT anno x). Tale importo è al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.  
Per i lavori, servizi e forniture finanziati con risorse derivanti da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata la parte destinata al FT è pari al 100%.

### **Art. 16**

#### **Liquidazione del Fondo per funzioni tecniche**

1. **La liquidazione dell'incentivo per funzioni tecniche relative a lavori è articolata in tre fasi:**
  - **FASE 1: Affidamento Contratti;**
  - **FASE 2: Raggiungimento dello Stato d'Avanzamento del 50% dei lavori, servizi, forniture;**
  - **FASE 3: Emissione del Collaudo tecnico-amministrativo ovvero del certificato di regolare esecuzione o verifica di conformità**



2. La liquidazione dell'incentivo per funzioni tecniche relative a servizi e forniture è articolata in tre fasi:
- FASE 1: Affidamento Contratti;
  - FASE 2: Esecuzione del servizio accertata annualmente con provvedimento del relativo Responsabile di servizio, rimodulando la percentuale proporzionalmente in base al n. di anni
  - FASE 3: Emissione del Collaudo tecnico-amministrativo

La percentuale di liquidazione relativa, per ogni prestazione, alla relativa fase è indicata nella tabella che segue:

a) *Per Lavori:*

	Prestazione	Fase Liquidazione	Percentuale di liquidazione
1	Responsabile Unico del Procedimento	1	40%
		2	30%
		3	30%
2	Programmazione della spesa	1	100%
3	Verifica preventiva progettazione e predisposizione/controllo procedure bando	1	100%
4	Verifica preventiva atti di gara e controllo relative procedure	1	100%
5	Direzione Lavori	2	50%
		3	50%
6	Coordinatore per l'esecuzione	2	50%
		3	50%
7	Collaudo Tecnico – Amministrativo	3	100%

b) *Per Servizi e Fornitura:*

	Prestazione	Fase Liquidazione	Percentuale di liquidazione
1	Responsabile Unico del Procedimento	1	40%
		2	30%
		3	30%
2	Programmazione della spesa	1	100%
3	Predisposizione e controllo delle procedure di bando	1	100%
5	Direzione dell'esecuzione e verifica di conformità	2	50%
		3	50%

3. In sede di liquidazione il dipendente dovrà dichiarare di non aver avuto corrisposti incentivi, anche da altre Amministrazioni, nel corso dell'anno, che superino il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.
4. L'Atto di liquidazione è adottato dal Responsabile dell'area economico-finanziaria sulla base di apposita relazione firmata del Responsabile del servizio interessato, e per gli atti di competenza del Responsabile dell'area economico finanziario l'atto è adottato dal Segretario Generale.

**Art. 17**

**Condizioni di esclusione dalla ripartizione del fondo**



1. Non hanno diritto a percepire l'incentivo:
  - a) Il Responsabile del Procedimento e i suoi collaboratori per la comprovata violazione degli obblighi posti a loro carico o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza;
  - b) I dipendenti incaricati della direzione lavori ovvero della direzione dell'esecuzione o del collaudo, del certificato di regolare esecuzione o di verifica di conformità e i loro collaboratori che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o dai regolamenti o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza.

## **CAPO V**

### **Disposizioni transitorie e finali**

#### **Art. 18**

#### **Campo di applicazione e disciplina transitoria**

1. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto all'interno del quadro economico del relativo progetto o programma di acquisizioni di beni e servizi.
2. E' esclusa in ogni caso l'applicabilità del Regolamento per le attività connesse a contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Art.19**

#### **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si intendono automaticamente superate ed aggiornate dall'emanazione di leggi, deliberazioni e regolamenti degli enti sovraordinati.